Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - Via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 23 novembre 2026

Circolare n. 274/2026

Oggetto: Notizie in breve.

Dogane – Vendite a distanza di beni importati - Nuovi obblighi per l'identificazione dei prodotti – Dall'1 novembre 2026, entrano in vigore i nuovi obblighi dichiarativi relativi agli identificativi dei prodotti (PID) per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore non superiore a 150 euro soggette al dazio forfettario di 3 euro. Le dichiarazioni doganali dovranno riportare specifici codici identificativi del prodotto attribuiti dalle piattaforme di vendita e dai produttori, nonché l'eventuale identificativo standardizzato del bene. Gli operatori sono invitati ad acquisire tempestivamente tali informazioni dai soggetti della filiera per garantire la corretta compilazione delle dichiarazioni e il rispetto dei nuovi adempimenti – Avviso ADM del 29 ottobre 2026.

Dogane – Intrastat - Pubblicati i tracciati XSD per l'integrazione con il nuovo Intr@web Online – Sono stati pubblicati sul sito dell'ADM i tracciati in formato XSD e la relativa documentazione tecnica necessari per l'integrazione System to System con il nuovo applicativo Intr@web Online dedicato alla compilazione e trasmissione degli elenchi Intrastat. La documentazione comprende i manuali operativi dei servizi, i tracciati XML delle dichiarazioni, gli schemi di risposta del sistema e gli strumenti per lo sviluppo dei client applicativi. La data di avvio del nuovo sistema sarà comunicata con un successivo avviso. – Avviso ADM del 9 novembre 2026.

Dogane – Informazioni Tariffarie Vincolanti - Nuovi controlli sostanziali nelle dichiarazioni doganali – l'ADM ha comunicato l'attivazione dei nuovi controlli sostanziali sulle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV/BTI) dichiarate mediante il codice documento C626. I controlli riguarderanno l'esistenza e la validità della decisione, la corrispondenza del titolare con il soggetto indicato in dichiarazione e la coerenza tra il codice merce dichiarato e quello associato all'ITV/BTI. L'Agenzia richiama inoltre gli operatori alla corretta indicazione del riferimento della decisione e ricorda che per ciascun articolo della dichiarazione può essere indicata una sola ITV/BTI, già soggetta ai controlli formali attualmente in vigore. - Avviso ADM del 10 novembre 2026.

Dogane – Intrastat - Pubblicate le FAQ sul nuovo Intraweb Online – L'ADM ha pubblicato sul proprio sito le nuove FAQ operative a supporto degli utenti del nuovo applicativo Intraweb Online per la compilazione e la trasmissione degli elenchi Intrastat. I chiarimenti riguardano in particolare la gestione del numero di riferimento, i dati del richiedente e le modalità di utilizzo del certificato di autenticazione necessario per l'accesso e l'operatività sul sistema. L'iniziativa si inserisce nel percorso di progressiva attivazione del nuovo ambiente Intraweb e mira a facilitare l'adeguamento degli operatori alle nuove modalità di predisposizione e trasmissione degli elenchi Intrastat.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 273/2026
Allegati tre
CM/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

AVVISO

Vendite a distanza di beni importati
Obbligo di indicazione degli identificativi dei prodotti (PID)

Roma, 29 ottobre 2026 - Si informano gli operatori economici che, a decorrere dal 1° novembre 2026, trovano applicazione i nuovi obblighi dichiarativi relativi agli identificativi dei prodotti (*Product Identifiers – PID*), introdotti dal regolamento delegato (UE) 2026/1022, che ha modificato il regolamento delegato (UE) 2015/2446.

L'obbligo riguarda le merci oggetto di vendite a distanza di beni importati, come definite dall'articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, contenute in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e soggette al dazio forfettario di 3 euro, indipendentemente dal tracciato dichiarativo utilizzato.

Per ciascun articolo della dichiarazione, ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale, devono essere indicati obbligatoriamente entrambi i seguenti codici, con i relativi identificativi:

- C127 – M-PID: identificativo attribuito dal venditore online, dal mercato virtuale o dalla piattaforma;
- C128 – NS-PID: identificativo non standardizzato attribuito dal fabbricante, produttore o fornitore del prodotto.

È inoltre obbligatoria l'indicazione di uno dei seguenti codici, tra loro alternativi:

- C129 – S-PID: identificativo standardizzato del prodotto, ove esistente;
- Y081: assenza dell'identificativo standardizzato del prodotto.

I codici C127, C128 e C129, con i relativi identificativi, devono essere riportati nel DE 12 03 000 000 – *«Documento giustificativo»*; il codice Y081 nel DE 12 04 – *«Riferimento aggiuntivo»*.

Per gli articoli comprendenti più prodotti, si rinvia alle specifiche modalità indicate nella guida della Commissione.

Gli operatori sono pertanto invitati ad adottare ogni ragionevole misura per acquisire tempestivamente gli identificativi dai soggetti interessati della filiera, assicurandone la disponibilità ai fini della corretta compilazione delle dichiarazioni doganali. Qualora, nella fase immediatamente successiva all'avvio dei nuovi obblighi, non siano in grado di assicurare il corretto adempimento per indisponibilità degli identificativi, dovranno in ogni caso fornire evidenza, in sede di controllo, delle specifiche criticità riscontrate e delle iniziative intraprese per superarle.

In fase di prima attuazione sarà in ogni caso assicurato il monitoraggio del corretto adempimento dei nuovi obblighi dichiarativi, anche al fine di rilevare eventuali criticità applicative.

Per gli aspetti interpretativi, applicativi e tecnici di dettaglio si rinvia all'ultima versione disponibile della guida della Commissione europea "*The temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee*", consultabile nella pagina dedicata alla riforma doganale dell'Unione.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE
DIREZIONE DOGANE

AVVISO

PUBBLICAZIONE DEI TRACCIATI XSD PER IL FUNZIONAMENTO SYSTEM TO SYSTEM DEL NUOVO APPLICATIVO INTR@WEB ONLINE

In vista della futura estensione della nuova applicazione *web* per la compilazione e la trasmissione degli elenchi Intrastat, si pubblicano, in allegato, i tracciati in formato *xsd* necessari per l'integrazione *System to System*.

La documentazione tecnica pubblicata su *Toolbox* e in allegato al presente avviso si compone di:

- Manuale operativo dei servizi di acquisizione delle informazioni di sistema[1];
- Tracciato del messaggio *xml* della dichiarazione Intra[2];
- Schema della risposta fornita dal servizio a valle dei controlli autorizzativi e formali[3];
- Schema che definisce il formato dei parametri da inserire nella *request* effettuata dal *client*[4];
- Definizione del client per il servizio *IntraService*[5];
- Definizione dei *tool* di sviluppo atti a generare automaticamente un client per il servizio *IntraService*[6].

Con successivo avviso sarà comunicata la data di avvio del nuovo sistema.

[1] Allegato 1 Manuale_operativo_IntraService_SystemToSystem_ADDESTRAMENTO.docx
[2] Allegato 2 DichiarazioneIntrastat.xsd
[3] Allegato 3 esitoServizi.xsd
[4] Allegato 4 definitorio.xsd
[5] Allegato 5 IntraService.wsdl
[6] Allegato 5 IntraService.wsdl

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE DOGANE
UFFICIO TARIFFA E CLASSIFICAZIONE

AVVISO

RILASCIO NUOVO CONTROLLO SOSTANZIALE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI

Roma, 10 Novembre 2026 – Si rende noto che saranno attivati i controlli sostanziali relativi alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV/BTI**)** indicate nelle dichiarazioni doganali mediante il codice documento C626, secondo il seguente calendario:

- Export: 10 novembre 2026;
- Import: 12 novembre 2026.

I nuovi controlli sostanziali saranno finalizzati alla verifica:

- dell'esistenza della decisione ITV/BTI;
- della validità della decisione alla data di accettazione della dichiarazione;
- della corrispondenza tra il codice EORI del titolare della decisione e il codice EORI dell'importatore o dell'esportatore indicato nella dichiarazione;
- della coerenza tra il codice merce dichiarato e il codice merce associato alla decisione ITV/BTI.

Si ricorda inoltre che la decisione ITV/BTI deve essere dichiarata a livello di articolo e che per ciascun articolo può essere indicata una sola decisione ITV/BTI.
Si invitano pertanto gli operatori a verificare preventivamente la corretta indicazione del riferimento della decisione, del relativo titolare e la coerenza dei dati dichiarati.

Si ricorda inoltre che sono già operativi i controlli formali sul numero di riferimento dell'ITV/BTI dichiarata. Il riferimento della decisione deve essere riportato esattamente nella forma in cui è stato rilasciato, senza modifiche, abbreviazioni o variazioni.

00143, Via Mario Carucci 71 Roma
e-mail: dir.dogane@adm.gov.it